

Assessorato dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale
STAGIONE VENATORIA 2024-2025
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
ISOLA DI USTICA

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e

integrazioni;

Vista la Legge Regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: "Norme per la protezione, la

tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche e

integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE -

"Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento e il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente

minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con Decreto n.46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato

Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n.204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n.15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n.14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n.205 alla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n.46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC

ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.357 dell'8 settembre 1997 che disciplina

le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della

fauna selvatica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi

uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di

Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Visto il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.227 del 25 luglio

2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-

pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della

Rete Natura 2000 ITA020010 Isola di Ustica consente l'esercizio dell'attività venatoria ove possibile dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle eventuali aziende Faunistico Venatorie dove il prelievo venatorio è consentito nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di

conservazione previste e individuate per il Sito Natura 2000;

Considerato che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, al punto 3.9 misure di salvaguardia ai sensi del D.P.R 357/97 e ss.mm.ii., per l'intero territorio dell'Isola di Ustica vieta il prelievo di tutte le specie diverse dal Coniglio selvatico;

Visto il Decreto Assessoriale n.52/GAB del 17/07/2024 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025 e le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Visto il D.A. n.69/GAB del 12/09/2024 con il quale è stato regolamentato l'esercizio venatorio per la specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) nella stagione venatoria 2024-2025;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'isola di Ustica nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio;

DECRETA

- ART.1- Nel territorio dell'Isola di Ustica esterno al sito Natura 2000 ITA020010 Isola di Ustica, l'esercizio dell'attività venatoria è consentita per il periodo compreso dal 02 ottobre 2024 al 10 novembre 2024, soltanto nei confronti della specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), nel rispetto del vigente Calendario Venatorio nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:
 - l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nell'isola di Ustica;
 - non è consentito l'utilizzo di munizionamento con pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - è fatto divieto di attività venatoria per una fascia buffer di almeno 150 metri da zone interdette all'esercizio venatorio.
- **ART.2- Nel sito Natura 2000 ITA020010 Isola di Ustica,** l'esercizio dell'attività venatoria è consentito per il periodo compreso dal 02 ottobre 2024 al 10 novembre 2024 soltanto nei confronti della specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), nel rispetto del vigente Calendario Venatorio nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:
 - l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nell'isola di Ustica;
 - è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
 - non è consentito l'uso di più di due cani per cacciatore;
 - è vietata l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia:
 - non è consentito l'utilizzo di munizionamento con pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - dal 02 al 31 ottobre la caccia è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
 - l'attività venatoria non è consentita nell'area "Gorgo Salato" (habitat prioritario) e nella fascia di 150 metri esterna contigua all'area stessa;
 - è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento:
 - qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente.
- ART.3- Nel sito Natura 2000 ITA020010 Isola di Ustica, l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:
 - a) è ammesso n.1 (uno) cacciatore residente;
 - b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia

- della stagione venatoria 2024-2025, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio di Palermo U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie Ripartizione Faunistico Venatoria;
- c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché all'albo del Comune di Ustica e del Servizio per il Territorio di Palermo U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività finanziarie Ripartizione Faunistico Venatoria;
- d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.
- ART.4- Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel territorio del comune di Ustica;
- ART.5- L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000, oggetto del presente provvedimento, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore.
- ART.6- Nell'isola di Ustica il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, fino a 10 conigli e fino a un massimo di 50 conigli per stagione. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero, i capi abbattuti all'interno del sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il sito. Ai fini del raggiungimento del limite stagionale i capi abbattuti nell'A.T.C. PA 3, non fanno cumulo con quelli abbattuti negli altri Ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.
- ART.7- Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12/08/2014 n.21 e ss.mm.ii..

Palermo, lì 24 settembre 2024





Assessorato dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale STAGIONE VENATORIA 2024-2025 REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA ARCIPELAGO DELLE PELAGIE

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e

integrazioni;

Vista la Legge Regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: "Norme per la protezione, la

tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche e

integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE -

"Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento e il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente

minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con Decreto n.46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato

Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n.204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n.15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n.14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n.205 alla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n.46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC

ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della

fauna selvatica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17

ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di

Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Visto il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana,

approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-

pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di territorio di

Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS:

Considerato che l'arcipelago delle Pelagie ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e

Isole Pelagie;

Considerato che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 nel Sito della Rete Natura

2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre consente

l'esercizio dell'attività venatoria, ove possibile, dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove il prelievo venatorio è esercitato nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

Considerato che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

Considerato

che il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 non consente l'inizio dell'attività venatoria prima del 1 ottobre anche nelle porzioni di territorio delle Important Bird Areas esterne alle ZPS e che le isole Pelagie rientrano nell'IBA 168;

Visto

il Decreto Assessoriale n.52/GAB del 17/07/2024 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Visto

il D.A. n.69/GAB del 12/09/2024 con il quale è stato regolamentato l'esercizio venatorio per la specie Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

Ritenuto

di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Pelagie nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018.

DECRETA

ART.1-Nel territorio dell'arcipelago delle Isole Pelagie esterno alla ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre la caccia è consentita dal 02 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025 nel rispetto dei limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- dal 01 al 30 gennaio 2025 la caccia è consentita solo nelle giornate di sabato e domenica:
- l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;
- nelle isole di Lampedusa e Linosa sino al 31 ottobre 2025 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente segnalate dall'ente gestore del Sito Natura 2000; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia di 150 metri dalla linea di costa; in queste aree e nello stesso periodo non è consentito l'addestramento dei cani:
- nell'area "Arena bianca dell'isola di Linosa", come perimetrata nella cartografia allegata anche al D.D.G. n. 742 del 10/11/2011 del Dipartimento regionale dell'Ambiente l'attività venatoria è vietata; la cartografia sarà trasmessa al comune di Lampedusa e Linosa, per la pubblicazione, prima dell'inizio della stagione venatoria dalla RFV di Agrigento;

ART.2-Nel sito della Rete 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito dal 02 Ottobre 2024 al 09 gennaio 2025 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa;
- dal 01 al 09 gennaio 2024 la caccia è consentita solo nelle giornate di sabato e domenica;
- dal 2 al 31 ottobre la caccia è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
- non è consentito l'uso di più di due cani per cacciatore;
- è vietata l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- nelle isole di Lampedusa e Linosa sino al 31 ottobre 2024 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente segnalate dall'ente gestore del Sito Natura 2000; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia di 150 metri dalla linea di costa;
- nell'Isola di Lampedusa è vietato l'esercizio dell'attività venatoria per una fascia di 200 metri attorno all'invaso di Taccio Vecchio, oltreché nella parte di SIC-ZPS individuata come "Area SIC preclusa all'esercizio venatorio" perimetrato nella cartografia allegata al D.D.G. n. 742 del 10/11/2011;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italica (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);
- nell'isola di Linosa è vietato il prelievo venatorio di tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente.

L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentito, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore.

I periodi e le specie cacciabili sono elencati di seguito:

- a) <u>dal 02 ottobre al 10 novembre 2024</u> mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*).
- b) <u>dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025</u> uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

ART.3-

- c) <u>dal 02 ottobre 2024 al 30 dicembre 2024</u> uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*), Merlo (*Turdus merula*);
- d) <u>dal 02 ottobre al 09 gennaio 2025;</u> uccelli: Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- e) <u>dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025:</u> uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*)
- f) dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025: uccelli: Alzavola (*Anas crecca*); Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga

(Fulica atra); Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); Germano reale (Anas platyrhyncos); Mestolone (Anas clypeata); Porciglione (Rallus acquaticus);

- g) <u>ulteriori prescrizioni e limitazioni</u>
- dal 01 al 30 dicembre 2024 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 01 al 09 gennaio 2025 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo.
- ART.4- All'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC AG3, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art.5, in funzione dell'indice massimo di densità venatoria stabilito per l'ATC AG3.
- ART5- Nel Sito della Rete Natura 2000 ZPS ITA040013 Arcipelago delle Pelagie area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:
 - a) sono ammessi numero 5 (cinque) cacciatori;
 - i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2024-2025, devono presentare domanda di ammissione direttamente alla U.O.1- Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistico Venatoria di Agrigento;
 - c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo della Ripartizione Faunistico Venatoria di Agrigento, nonché all'albo del Comune Lampedusa e Linosa;
 - d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.
 - e) per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno predente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.
- ART.6- Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 ITA040013 Arcipelago delle Pelagie fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria. Per la specie Coniglio selvatico gli abbattimenti possono effettuarsi nel rispetto del limite giornaliero di 10 (dieci) capi e fino a 50 (cinquanta) conigli per l'intera stagione di caccia; ai fini del raggiungimento del limite stagionale, i capi di coniglio selvatico abbattuti nell'A.T.C. AG 3, non fanno cumulo con quelli abbattuti negli altri ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.
- ART.7- Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12/08/2014 n° 21 e ss.mm. e ii.

Palermo, lì 24 settembre 2024





Assessorato dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale STAGIONE VENATORIA 2024-2025 REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA ARCIPELAGO DELLE EGADI

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e

integrazioni;

Vista la Legge Regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: "Norme per la protezione, la

tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche e

integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE -

"Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento e il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente

minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri; **Considerato** che in Sicilia, con Decreto n.46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato

Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n.204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n.15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n.14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n.205 alla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n.46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC

ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.357 dell'8 settembre 1997 che disciplina

le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della

fauna selvatica:

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17

ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di

Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Visto il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana,

approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-

pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede il

rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di

territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che l'arcipelago delle Egadi ricade per intero all'interno della IBA 157 Isole Egadi;

Considerato che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina consente l'esercizio dell'attività venatoria, ove possibile, dal 1 ottobre fino al 10 gennaio, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove il prelievo venatorio è consentito nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste e individuate per il Sito Natura 2000;

Considerato che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

Visto il Decreto Assessoriale n.52/GAB del 17/07/2024 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Visto il D.A. 69/GAB del 12/09/2024 con il quale è stato regolamentato l'esercizio venatorio per la specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) nella stagione venatoria 2024-2025;

Ritenuto di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Egadi nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio;

DECRETA

- ART.1- Nel territorio dell'arcipelago delle isole Egadi esterno alla ZPS ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre, l'attività venatoria è consentita dal 02 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025, ove possibile, nel rispetto del vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:
 - l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole costituenti l'arcipelago stesso;
 - non è consentita l'attività venatoria nell'isola di Marettimo:
 - non è consentito l'utilizzo di munizionamento con pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - nelle isole di Favignana e Levanzo, sino al 31 ottobre 2024, l'attività venatoria è vietata per una fascia di 150 metri dalla linea di costa per limitare il disturbo ad eventuali coppie nidificanti di Berta Maggiore;
 - È fatto divieto di attività venatoria per una fascia buffer di almeno 150 metri da zone interdette all'esercizio venatorio.
- ART.2- Nel sito della Rete 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre l'esercizio dell'attività venatoria è consentito dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:
 - l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole costituenti l'arcipelago stesso;
 - dal 01 al 09 gennaio 2025 la caccia è consentita solo nelle giornate di sabato e domenica;
 - è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
 - non è consentito l'uso di più di due cani per cacciatore;

- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno di eventuali aziende faunistico venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art.12 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.:
- è vietata l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento con pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- dal 02 al 31 ottobre la caccia è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti
 a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via
 precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito
 tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- nelle isole di Favignana e Levanzo, sino al 31 ottobre 2024, l'attività venatoria è vietata per una fascia di 150 metri dalla linea di costa per limitare il disturbo ad eventuali coppie nidificanti di Berta Maggiore.
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italica (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*).
- ART.3- L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore.

I periodi e le specie cacciabili sono elencati di seguito:

- a) <u>dal 02 ottobre al 10 novembre 2024</u> mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- b) <u>dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025</u> uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) <u>dal 02 ottobre al 30 dicembre 2024</u> uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);
- d) <u>dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025</u> Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- e) <u>dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025</u> uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);
- f) dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025 uccelli: Alzavola (Anas crecca) Beccaccino (Gallinago gallinago); Canapiglia (Anas strepera); Codone (Anas acuta); Fischione (Anas penelope); Folaga (Fulica atra); Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); Germano reale (Anas platyrhyncos); Mestolone (Anas clypeata); Porciglione (Rallus acquaticus);
- g) ulteriori prescrizioni e limitazioni
- dal 01 al 30 dicembre 2024 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 01 al 09 gennaio 2025 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- non è consentita la caccia in appostamento al Beccaccino.
- ART.4- All'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel territorio del comune

di Favignana;

- **ART.5-** Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre, l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:
 - a) Sono ammessi il numero massimo di 27 cacciatori;
 - b) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2024-2025, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio di Trapani U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie Ripartizione Faunistico Venatoria;
 - c) Per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché all'albo del Comune di Favignana e del Servizio per il Territorio di Trapani U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività finanziarie Ripartizione Faunistico Venatoria;
 - d) L'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.
- ART.6 Al fine del raggiungimento del limite giornaliero, i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.
- ART.7 Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.68 della L.r. 12/08/2014 n.21 e ss.mm.ii..

Palermo, lì 24 settembre 2024





Assessorato dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale

STAGIONE VENATORIA 2024-2025

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

ARCIPELAGO DELLE EOLIE

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e

integrazioni;

Vista la Legge Regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo

venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche e

integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE -

"Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento e il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con Decreto n.46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato

Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n.204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n.15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n.14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n.205 alla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n.46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC

ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.357 dell'8 settembre 1997 che disciplina

le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della

fauna selvatica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17

ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di

Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Visto il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana,

approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-

pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede il

rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di

territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che l'arcipelago delle isole Eolie ricade per intero all'interno della IBA 152 Isole

Eolie;

Considerato che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie consente l'esercizio dell'attività venatoria ove possibile dal 1 ottobre e fino al 10 gennaio, tranne che nelle eventuali aziende Faunistico Venatorie dove il prelievo venatorio è consentito nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

Visto

il Decreto Assessoriale n.52/GAB del 17/07/2024 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Visto

il D.A. n.69/GAB del 12/09/2024 con il quale è stato regolamentato l'esercizio venatorio per la specie Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

Ritenuto

di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'arcipelago delle isole Eolie nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio;

DECRETA

ART.1-

Nel territorio dell'arcipelago delle isole Eolie esterno alla ZPS ITA030044 Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre la caccia è consentita dal 02 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025 nel rispetto del vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole costituenti l'arcipelago stesso;
- non è consentita l'attività venatoria nelle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea, Salina, Stromboli, Strombolicchio;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- è fatto divieto di attività venatoria per una fascia buffer di almeno 150 metri da zone interdette all'esercizio venatorio.

ART.2-

Nel sito della Rete 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie – area marina e terrestre, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025 nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nelle isole costituenti l'arcipelago stesso;
- dal 01 al 09 gennaio 2025 la caccia è consentita solo nelle giornate di sabato e domenica:
- è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
- non è consentito l'uso di più di due cani per cacciatore;
- non sono consentiti l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art.12 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- è vietata l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia:
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua

- dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- dal 02 al 31 ottobre la caccia è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- l'attività venatoria è consentita esclusivamente nelle isole di Lipari e Vulcano ad esclusione del territorio agro-silvopastorale riportato nell'apposita cartografia dell'ATC; nelle altre isole l'attività venatoria è vietata;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italica (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente.
- ART.3- L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore.

I periodi e le specie cacciabili sono elencati di seguito:

- a) dal 02 ottobre al 10 novembre 2024 mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- b) dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025 uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) dal 02 ottobre 2024 al 30 dicembre 2024 uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*), Merlo (*Turdus merula*);
- d) dal 02 ottobre al 09 gennaio 2025; uccelli: Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- e) dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025: uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*);
- f) dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025:

uccelli: Alzavola (*Anas crecca*); Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*);

Codone (Anas acuta); Fischione (Anas penelope); Folaga (Fulica atra); Gallinella d'acqua

(Gallinula chloropus); Germano reale (Anas platyrhyncos); Mestolone (Anas clypeata);

Porciglione (Rallus acquaticus);

- g) ulteriori prescrizioni e limitazioni
 - dal 01 al 30 dicembre 2024 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - dal 01 al 09 gennaio 2025 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
 - non è consentita la caccia alla posta al Beccaccino.
- ART.4- All'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni dell'Arcipelago delle isole Eolie; l'accesso è regolamentato con le modalità di cui al successivo art.5.
- ART.5- Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie area marina e terrestre l'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:
 - a) saranno ammessi numero 68 cacciatori;
 - b) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in

possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2024-2025, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio di Messina U.O.1 Affari Generali e Coordinamento delle attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina;

- c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo del Servizio per il Territorio di Messina U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina, nonché all'albo dei Comuni il cui territorio ricade all'interno del ATC ME3:
- d) l'elenco dei cacciatori che presenteranno domanda sarà redatto secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

ART.6- Nell'arcipelago delle Isole Eolie, nel rispetto del limite giornaliero, il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia e fino ad un massimo di 50 conigli per stagione.

Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri Ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria. Ai fini del raggiungimento del limite massimo stagionale, i conigli selvatici abbattuti nell' A.T.C ME 3 non fanno cumulo con quelli abbattuti negli altri Ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.

ART.7– Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12/08/2014 n.21 e ss.mm.ii..

Palermo, lì 24 settembre 2024





Assessorato dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale

STAGIONE VENATORIA 2024-2025

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

SITI NATURA 2000

ITA010010 M. SAN GIULIANO; ITA020018 FOCE DEL FIUME POLLINA e MONTE TARDARA; ITA020026 MONTE PIZZUTA, COSTA DEL CARPINETO, MOARDA; ITA020040 MONTE ZIMMARRA (GANGI); ITA030003 RUPI DI TAORMINA E MONTE VENERETTA; ITA030004 BACINO DEL TORRENTE LETOJANNI; ITA030007 AFFLUENTI DEL TORRENTE MELA; ITA030019 TRATTO MONTANO DEL BACINO DELLA FIUMARA DI AGRÒ; ITA030021 TORRENTE SAN CATALDO

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e

integrazioni;

Vista la Legge Regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo

venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche e

integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE -

"Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento e il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con Decreto n.46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato

Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n.204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n.15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n.14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n.205 alla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n.46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC

ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della

fauna selvatica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17

ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di

Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Visto il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana,

approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-

pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che nei Siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del F.

Pollina e M. Tardara; ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupi di Taormina e Monte

Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo è segnalata una presenza eccessiva di cinghiali che, oltre a causare danni alle colture agricole, arrecano gravi danni alla biodiversità e, nello specifico, alla flora endemica e alla fauna selvatica per la cui protezione, gli stessi, sono stati istituiti;

Considerato che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana consente l'esercizio dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara; ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo;

Visto

il Decreto Assessoriale n.52/GAB del 17/07/2024 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento:

Visto

il D.A. n.69 del 12/09/2024 con il quale è stato regolamentato l'esercizio venatorio per la specie Coniglio selvatico (Orvetolagus cuniculus);

Ritenuto

di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano; ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara; ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda; ITA020040 Monte Zimmara (Gangi); ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta; ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA030007 Affluenti del Torrente Mela; ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò; ITA030021 Torrente San Cataldo nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio;

DECRETA

ART.1-

L'attività venatoria nei Siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano, ITA020018 Foce del F. Pollina e Monte Tardara, ITA020026 M. Pizzuta-Costa del Carpineto -Moarda, ITA020040 Monte Zimmara (Gangi), ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta, ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni, ITA030007 Affluenti del Torrente Mela, ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò, ITA030021 Torrente San Cataldo, nonché per una fascia di rispetto di 150 metri contigua agli stessi, è consentita dal 02 ottobre 2024 al 30 dicembre 2024, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, nel rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle disposizioni, di carattere generale, previsti dal vigente Calendario Venatorio 2024-2025 e delle seguenti ulteriori prescrizioni, limitazioni, divieti e disposizioni:

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000;
- dal 02 al 31 ottobre 2024 la caccia è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (Scolopax rusticola), della Quaglia (Coturnix coturnix), del Tordo bottaccio (Turdus philomelos), del Tordo sassello (Turdus iliacus) Lepre italica (Lepus corsicanus) e della Coturnice siciliana (Alectoris graeca Whitakeri);
- non è consentito l'uso di più di due cani per cacciatore;
- le squadre per la caccia al cinghiale ed alla volpe in forma collettiva devono essere costituite da non più di 15 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 20 cani per squadra;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico - venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art.12 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia:

- nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti
 a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via
 precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito
 tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- qualora si verificassero incendi sarà interrotta l'attività venatoria sulla superficie percorsa dal fuoco. Se la superficie percorsa dal fuoco dovesse essere superiore al 25% dell'intero TASP del sito l'attività venatoria sarà interrotta sull'intera area tutelata.
- ART.2- Il prelievo venatorio nei Siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano, ITA020018 Foce del F. Pollina e Monte Tardara, ITA020026 M. Pizzuta-Costa del Carpineto Moarda, ITA020040 Monte Zimmara (Gangi), ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta, ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni, ITA030007 Affluenti del Torrente Mela, ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò, ITA030021 Torrente San Cataldo, è consentito per le specie e nei periodi elencati di seguito:
 - a) <u>dal 02 ottobre al 10 novembre 2024</u> mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
 - b) <u>dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025</u> uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
 - c) <u>dal 02 ottobre al 30 dicembre 2024</u> uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);
 - d) <u>dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025</u> Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
 - e) <u>dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025</u> uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);
 - f) dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025 uccelli: Alzavola (Anas crecca) Beccaccino (Gallinago gallinago); Canapiglia (Anas strepera); Codone (Anas acuta); Fischione (Anas penelope); Folaga (Fulica atra); Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); Germano reale (Anas platyrhyncos); Mestolone (Anas clypeata); Porciglione (Rallus acquaticus);
 - g) <u>dal 02 ottobre al 30 Dicembre 2024</u> mammiferi: Volpe (*Vulpes volpe*)
 - h) <u>dal 02 ottobre al 30 Gennaio 2024</u> mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue forme fenotipiche ulteriori prescrizioni e limitazioni
 - dal 02 al 30 dicembre 2024 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo.
 - non è consentita la caccia alla posta al Beccaccino.

ART.3- Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dal 02 ottobre al 30 dicembre 2024 è consentito sia in forma libera sia in forma collettiva a squadra. Nella forma a squadra deve essere autorizzata preventivamente dall'Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio.

La caccia a squadra è regolata con provvedimento che sarà emanato dall'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio entro il 30 settembre 2024, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) le squadre devono essere formate da cacciatori ammessi ad esercitare la caccia

- nel Sito (cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000);
- 2) Per ogni sito non possono essere autorizzate più di due squadre a giornata;
- 3) le singole squadre per la caccia alla volpe in forma collettiva sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 12 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
 - a) il capo squadra che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l'Ufficio Servizio per il Territorio U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio, il quale organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla caccia, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, controlla ed assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.
- 4) la caccia a squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 5) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

ART.4- Ulteriori prescrizioni inerenti la caccia al Cinghiale

Per la caccia al cinghiale è prevista l'ammissione di due distinte categorie di cacciatori, di cui una costituita da cacciatori che intendono dedicarsi alla caccia generica e l'altra costituita dai cacciatori organizzati in squadre per la caccia in forma collettiva al cinghiale con l'ausilio dei cani.

Eccezionalmente e conformemente alle prescrizioni del C.V. 2024-2025, la caccia al cinghiale è consentita sotto le diverse forme, dal 02 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025. La caccia al Cinghiale e sue diverse forme fenotipiche, è regolamentata come segue:

- a) dal 02 al 31 ottobre 2024 esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio dei cani, i cacciatori potranno esercitare l'attività venatoria 3 giorni la settimana a libera scelta fra i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
- b) dal 02 novembre al 30 dicembre 2024 i cacciatori potranno esercitare l'attività venatoria, sia in forma libera, come al precedente punto, che in forma collettiva a squadre previamente autorizzate dall'Ufficio Servizio per il Territorio UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio tre giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato;
- c) dal 01 al 30 gennaio 2025 potranno esercitare la caccia in forma collettiva a squadre, previamente autorizzate dall'Ufficio Servizio per il Territorio- UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio due giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato;
- d) dal 01 al 30 gennaio 2025 la caccia al cinghiale in forma libera è consentita solo da appostamento temporaneo (senza l'ausilio dei cani) ed esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.

Per ogni sito non possono essere autorizzate più di due squadre a giornata.

La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue forme fenotipiche in forma collettiva a squadra, viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 30 settembre 2024 da parte del Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle

Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1. i cacciatori capi squadra dovranno essere in possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di preparazione alla caccia al cinghiale in battuta;
- 2. le singole squadre per la caccia al cinghiale in forma collettiva dovranno essere formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 12 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
 - a. il caposquadra, che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l' Ufficio Servizio per il Territorio UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla caccia, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla e assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b. i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
 - c. i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 3. la caccia in forma collettiva a squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- **4.** tutti i cacciatori partecipanti alla squadra devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- **5.** i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia;
- **6.** possono essere utilizzati non più di due cani per cacciatore e comunque ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani;

ART.5- Disposizioni particolari

Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA020040 Monte Zimmara (Gangi) l'esercizio dell'attività venatoria è consentito oltre una fascia di rispetto di 200 metri dalle pareti rocciose

ART.6 Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.68 della 1.r. 12/08/2014 n.21 e ss.mm.ii..

Palermo, lì 24 settembre 2024





Assessorato dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale STAGIONE VENATORIA 2024-2025 REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA ISOLA DI PANTELLERIA

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e

integrazioni;

Vista la Legge Regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: "Norme per la protezione, la

tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche e

integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE -

"Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento e il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente

minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con Decreto n.46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato

Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n.204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n.15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n.14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n.205 alla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n.46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC

ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.357 dell'8 settembre 1997 che disciplina

le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della

fauna selvatica;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17

ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di

Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Visto il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana,

approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-

pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede il

rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di

territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che l'isola di Pantelleria ricade per intero all'interno della IBA 168 Pantelleria e Isole

Pelagie;

Visto

il D.P.R. del 28 luglio 2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 235 del 7 ottobre 2016 con il quale sono stati istituiti il Parco Nazionale "Isola di Pantelleria" e l'Ente Parco Nazionale isola di Pantelleria;

Considerato che il Sito Natura 2000 ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante ricade all'interno dei confini del Parco Nazionale "Isola di Pantelleria";

Considerato che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010030 Isola di Pantelleria e area marina circostante, consente l'esercizio dell'attività venatoria, ove possibile, dal 1 ottobre fino al 10 gennaio, tranne che nelle eventuali aziende Faunistico Venatorie dove il prelievo venatorio è consentito nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

Considerato che l'isola di Pantelleria è interessata dalla eccessiva presenza del coniglio selvatico che arreca notevoli danni alle colture agricole, in particolare ai vigneti, coltura di pregio dell'isola;

Visto

il Decreto Assessoriale Decreto Assessoriale n.52/GAB del 17/07/2024 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024/2025, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Visto

il D.A. n.69/GAB del 12/09/2024 con il quale è stato regolamentato l'esercizio venatorio per la specie Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

Ritenuto

di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nell'isola di Pantelleria nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio vigente;

DECRETA

ART.1-

Nel territorio del Sito Natura 2000 ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante, esterno al Parco nazionale "Isola di Pantelleria", l'esercizio dell'attività venatoria è consentito dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025 nel rispetto del vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- dal 01 al 09 gennaio 2025 la caccia è consentita solo nelle giornate di Sabato e Domenica;
- dal 02 al 31 ottobre la caccia è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune di Pantelleria:
- è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
- è vietata l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia:
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento:
- nell'Isola di Pantelleria sino al 31 ottobre 2024 l'attività venatoria è vietata nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di Falco della Regina e dalle colonie riproduttive di Berta Maggiore opportunamente segnalate dall'ente gestore del Sito Natura 2000; in assenza di segnalazione il divieto è esteso per una fascia di 150 metri dalla linea di costa;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (Scolopax rusticola), della Quaglia (Coturnix coturnix), del Tordo bottaccio (Turdus philomelos), del Tordo sassello (Turdus iliacus), della Lepre italica (Lepus corsicanus) e della Coturnice siciliana (Alectoris graeca Whitakeri);
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via

precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente.

ART.2- L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentito, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore. I periodi e le specie cacciabili sono elencati di seguito:

- dal 02 ottobre al 10 novembre 2024 mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*).
- b) <u>dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025</u> uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) <u>dal 02 ottobre 2024 al 30 dicembre 2024</u> uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*), Merlo (*Turdus merula*);
- d) <u>dal 02 ottobre al 09 gennaio 2025;</u> uccelli: Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- e) <u>dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025:</u> uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*)
- f) dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025: uccelli: Alzavola (Anas crecca); Beccaccino (Gallinago gallinago); Canapiglia (Anas strepera); Codone (Anas acuta); Fischione (Anas penelope); Folaga (Fulica atra); Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); Germano reale (Anas platyrhyncos); Mestolone (Anas clypeata); Porciglione (Rallus acquaticus);
- g) <u>ulteriori prescrizioni e limitazioni</u>
- dal 01 al 30 dicembre 2024 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
- dal 01 al 09 gennaio 2025 la caccia alla Cesena e al Colombaccio è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo.
- ART.3- Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nel territorio del comune di Pantelleria;
- ART.4— Nel territorio del Sito Natura 2000 ITA010030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante, esterno al Parco nazionale "Isola di Pantelleria" il cacciatore può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia e fino ad un massimo di 50 conigli per stagione. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale, i conigli abbattuti nell'ATC TP 4 Pantelleria non fanno cumulo con quelli abbattuti negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.
- ART.5— Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.68 della 1.r. 12/08/2014 n° 21 e ss.mm. e ii.

Palermo, lì 24 settembre 2024





Assessorato dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale

STAGIONE VENATORIA 2024-2025

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
SITO NATURA 2000 ITA050012 TORRE MANFRIA, BIVIERE E PIANA DI GELA

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e

integrazioni;

Vista la Legge Regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo

venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche e

integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE -

"Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento e il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente

minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri; **Considerato** che in Sicilia, con Decreto n.46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato

Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n.204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n.15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n.14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n.205 alla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n.46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC

ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della

fauna selvatica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17

ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di

Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Visto il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.227 del 25 luglio

2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-

pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela consente

l'esercizio dell'attività venatoria fino al 31 dicembre, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario

venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

Considerato

che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

Visto

il Decreto Assessoriale n.52/GAB del 17/07/2024 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Considerato

che nel Sito Natura 2000 ITA050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela, è segnalata una presenza eccessiva di cinghiali che, oltre a causare danni alle colture agricole, arrecano gravi danni alla biodiversità e, nello specifico, alla flora endemica ed alla fauna selvatica per la cui protezione, gli stessi, sono stati istituiti;

Visto

il D.A. n.69 del 12/09/2024 con il quale è stato regolamentato l'esercizio venatorio per la specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

Ritenuto

di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio;

DECRETA

ART.1-

Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA050012 Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal vigente Calendario Venatorio con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025, l'attività venatoria è consentita dal 02 ottobre al 30 dicembre 2024, ad eccezione che per la specie Cinghiale (02 ottobre 2024 – 30 gennaio 2025), anche nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicati:

- dal 02 al 31 ottobre 2024 la caccia è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;
- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000;
- è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italica (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);
- è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
- non è consentito l'uso di più di due cani per cacciatore;
- è vietata l'attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico

 venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art.12 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- non è consentito l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- le squadre per la caccia al cinghiale ed alla volpe in forma collettiva devono essere costituite da non più di 15 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 20 cani per squadra;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- qualora si verificassero incendi sarà interrotta l'attività venatoria sulla superficie percorsa dal fuoco. Se la superficie percorsa dal fuoco dovesse essere superiore al 25% dell'intero TASP del sito l'attività venatoria sarà interrotta sull'intera area tutelata.
- ART.2- L'attività venatoria non è consentita sul territorio coincidente con il SIC ITA050001 Biviere e Macconi di Gela e con il SIC ITA050011 Torre Manfria e sulle aree interne alla diga Comunelli, diga Disueri, diga Cimia, alla Piana del Signore e su un'area buffer di 150 metri attorno ad esse.
- **ART.3-** Nelle Aziende Faunistico Venatorie l'attività venatoria è consentita fino al 30 gennaio 2025 con i limiti, le prescrizioni ed i divieti previsti dal vigente Calendario Venatorio.
- ART.4- Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per gli ambiti territoriali di caccia in cui ricade, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di: Butera, Gela, Mazzarino e Niscemi (ATC CL2); Caltagirone (ATC CT2); Acate (ATC RG1). Il numero di cacciatori ammessi per ogni comune, come di seguito indicato, è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel Sito:
 - 1) per il comune di Butera sono ammessi n. 9 cacciatori (ATC CL2);
 - 2) per il comune Gela sono ammessi n. 252 cacciatori (ATC CL2);
 - 3) per il comune di Mazzarino sono ammessi n. 62 cacciatori (ATC CL2);
 - 4) per il comune di Niscemi sono ammessi n. 75 cacciatori (ATC CL2)
 - 5) per il comune di Caltagirone sono ammessi n. 54 cacciatori (ATC CT2);
 - 6) per il comune di Acate sono ammessi n. 12 cacciatori (ATC RG1);

I cacciatori possono esercitare l'attività venatoria esclusivamente nella porzione di territorio ricadente nell'ATC di residenza

- ART.5- L'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:
 - a) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio per la stagione venatoria 2024-2025, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio - U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio;
 - b) Per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo degli Uffici Servizio per il Territorio-UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio, nonché all'albo dei comuni in cui ricade il Sito natura 2000 oggetto del presente provvedimento;
 - c) gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.

- d) Qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni il cui territorio ricade nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, con maggior numero di abitanti e nel rispetto dell'ordine di ammissione per anzianità anagrafica. Il mancato raggiungimento del numero di cacciatori ammissibili nei comuni di Acate e di Caltagirone non darà luogo ad ammissione di cacciatori residenti in comuni diversi da quelli in cui ricade il Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento.
- ART.6- L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita, fino al 31 dicembre, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore.

Dal 1 al 30 gennaio 2025 è consentita la caccia al cinghiale, nelle forme previste al successivo art.9.

I periodi e le specie consentite sono elencate di seguito:

- a) <u>dal 02 ottobre al 10 novembre 2024</u> mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- b) <u>dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025</u> uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) <u>dal 02 ottobre al 30 dicembre 2024</u> uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);
- d) <u>dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025</u> Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- e) dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025 uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);
- f) dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025 uccelli: Alzavola (Anas crecca) Beccaccino (Gallinago gallinago); Canapiglia (Anas strepera); Codone (Anas acuta); Fischione (Anas penelope); Folaga (Fulica atra); Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); Germano reale (Anas platyrhyncos); Mestolone (Anas clypeata); Porciglione (Rallus acquaticus);
- g) <u>dal 02 ottobre al 30 Dicembre 2024</u> mammiferi: Volpe (*Vulpes volpe*)
- h) <u>dal 02 ottobre al 30 Gennaio 2024</u> mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue forme fenotipiche
- i) ulteriori prescrizioni e limitazioni
 - dal 02 al 30 dicembre 2024 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo.
 - non è consentita la caccia da appostamento al Beccaccino.

Art.7- Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dal 02 ottobre al 30 dicembre 2024 è consentito sia in forma libera sia in forma collettiva a squadra. Nella forma a squadra deve essere autorizzata preventivamente dall'Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio.

La caccia a squadra è regolata con provvedimento che sarà emanato dall'Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio entro il 30 settembre 2024, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) le squadre devono essere formate da cacciatori ammessi ad esercitare la caccia nel Sito (cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000);
- 2) non possono essere autorizzate più di due squadre per giornata;
- 3) le singole squadre per la caccia alla volpe in forma collettiva sono formate da un

minimo di sei fino ad un massimo di 12 cacciatori fra i quali devono essere previsti:

- a) il capo squadra che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l'Ufficio Servizio per il Territorio UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio, il quale organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla caccia, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, controlla ed assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
- b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
- c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.
- 4) la caccia a squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 5) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

ART.8- Ulteriori prescrizioni inerenti la caccia al Cinghiale

Per la caccia al cinghiale è prevista l'ammissione di due distinte categorie di cacciatori, di cui una costituita da cacciatori che intendono dedicarsi alla caccia generica e l'altra costituita dai cacciatori organizzati in squadre per la caccia in forma collettiva al cinghiale, con l'ausilio dei cani.

Eccezionalmente e conformemente alle prescrizioni del C.V. 2024-2025, dal 02 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025, la caccia al Cinghiale e sue diverse forme fenotipiche, è regolamentata come segue:

- a) dal 02 al 31 ottobre 2024 esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio dei cani, i cacciatori potranno esercitare l'attività venatoria 3 giorni la settimana a libera scelta fra i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica:
- b) dal 02 novembre al 30 dicembre 2024 i cacciatori potranno esercitare l'attività venatoria, sia in forma libera, come al precedente punto, che in forma collettiva a squadre previamente autorizzate dall'Ufficio Servizio per il Territorio UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio tre giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato;
- c) dal 01 al 30 gennaio 2025 potranno esercitare la caccia in forma collettiva a squadre, previamente autorizzate dall'Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio due giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato;
- d) dal 01 al 30 gennaio 2025 la caccia al cinghiale in forma libera è consentita solo da appostamento temporaneo (senza l'ausilio dei cani) ed esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.

Possono essere autorizzate fino a dieci squadre per giornata;


La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue forme fenotipiche in forma collettiva a squadra, viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 30 settembre 2024 da parte del Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle

Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- **1-** i cacciatori capi squadra dovranno essere in possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di preparazione alla caccia al cinghiale in battuta;
- **2-** le singole squadre per la caccia al cinghiale in forma collettiva dovranno essere formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 12 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
 - a- il caposquadra, che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l' Ufficio Servizio per il Territorio UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla caccia, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b- i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
 - c- i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 3- la caccia in forma collettiva a squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- **4-** tutti i cacciatori partecipanti alla squadra devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 5- i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.
- **6-** Possono essere utilizzati non più di due cani per cacciatore e comunque ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani.
- ART.9— Al fine del raggiungimento dei limiti giornalieri e stagionali, i capi di selvaggina abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dello stesso ATC in cui ricade il sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.
- **ART.10** Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12/08/2014 n° 21 e ss.mm. e ii.

Palermo, lì 24 settembre 2024





Assessorato dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale STAGIONE VENATORIA 2024-2025

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

SITO NATURA 2000 ITA030042 MONTI PELORITANI, DORSALE CURCURACI, ANTENNA MARE E AREA MARINA DELLO STRETTO DI MESSINA

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e

integrazioni;

la Legge Regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: "Norme per la protezione, la Vista tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo

venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche e

integrazioni;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE -

"Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento e il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

Considerato che in Sicilia, con Decreto n.46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato

Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n.204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n.15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n.14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n.205 alla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n.46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC

ITA090025 "Invaso di Lentini";

il Decreto del Presidente della Repubblica n.357 dell'8 settembre 1997 che disciplina Visto le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della

fauna selvatica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17

ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di

Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Visto il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana,

> approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-

pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Considerato che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, prevede il rispetto dei criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di

territorio di Important Bird Areas (IBA) attualmente non rientranti in ZPS;

Considerato che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana nel Sito della

rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e

Area Marina dello Stretto di Messina consente l'esercizio dell'attività venatoria dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre e nel mese di gennaio esclusivamente al Cinghiale per 2 giorni la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì e giovedì, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove il prelievo venatorio è esercitato nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

Considerato

che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del densità venatoria effettiva massima, mediante parametro regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

Visto

il Decreto Assessoriale n. 52/GAB del 17/07/2024 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che nel Sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina è segnalata una presenza eccessiva di cinghiali che, oltre a causare danni alle colture agricole, arrecano gravi danni alla biodiversità e, nello specifico, alla flora endemica ed alla fauna selvatica per la cui protezione, gli stessi, sono stati istituiti;

Considerato che nel Sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina l'eccessiva presenza dei cinghiali sta generando anche forti preoccupazioni sulla tutela della pubblica incolumità giacché gli stessi, divenuti stanziali all'interno del demanio forestale (bosco della Candelara) del comune di Messina, confinante peraltro con l'autostrada A20 Messina-Palermo (località Tavernaro, Giudici e Bugolio), sono stati avvistati ai margini della predetta rete autostradale con evidente pericolo per la pubblica incolumità:

Visto

il D.A. n.69/GAB del 12/09/2024 con il quale è stato regolamentato l'esercizio venatorio per la specie Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

Ritenuto

di potere consentire, per la stagione venatoria 2024-2025, l'attività venatoria nel sito della Rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina nel rispetto di quanto previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio;

DECRETA

ART.1-

Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal vigente Calendario Venatorio con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2024-2025, l'attività venatoria è consentita dal 02 ottobre al 30 dicembre 2024, a eccezione che per la specie Cinghiale (02 ottobre 2024 – 30 gennaio 2025), anche nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni di seguito indicati:

- l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000 e, pertanto, ai cacciatori residenti nei comuni di Messina, Monforte San Giorgio, Rometta, Saponara e Villafranca Tirrena;
- 2) è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
- 3) non è consentita l'utilizzazione di più di due cani per cacciatore;
- non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico - venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- 5) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

- 6) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- 7) le squadre per la caccia al cinghiale ed alla volpe in forma collettiva devono essere costituite da non più di 15 cacciatori e possono essere utilizzati massimo 20 cani per squadra;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;
- 9) nel periodo dal 02 al 31 ottobre 2024 l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo il sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto, per consentire a rapaci e cicogne eventuali soste notturne;
- 10) è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*), della Quaglia (*Coturnix coturnix*), del Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), del Tordo sassello (*Turdus iliacus*), della Lepre italica (*Lepus corsicanus*) e della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca Whitakeri*);
- 11) qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria corrente;
- 12) qualora si verificassero incendi sarà interrotta l'attività venatoria sulla superficie percorsa dal fuoco. Se la superficie percorsa dal fuoco dovesse essere superiore al 25% dell'intero TASP del sito l'attività venatoria sarà interrotta sull'intera area tutelata.
- ART.2- Dal 01 al 30 gennaio 2025 è consentito esclusivamente il prelievo venatorio del cinghiale (*Sus scrofa*) e sue forme fenotipiche soltanto in forma collettiva a squadre e con l'ausilio dei cani da seguita, per due giorni la settimana a scelta tra lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.
 - ART.3- Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC ME2, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana l'accesso dei cacciatori è così regolamentato:
 - è prevista l'ammissione di due distinte categorie di cacciatori di cui una costituita da cacciatori che intendono dedicarsi alla caccia generica e l'altra costituita dai cacciatori organizzati in squadre per la caccia in forma collettiva al cinghiale e alla volpe, con l'ausilio dei cani.
 - a) Dal 02 ottobre al 30 dicembre 2024 sono ammessi numero 316 cacciatori che, dal 02 ottobre al 31 ottobre 2024 potranno esercitare attività venatoria tre giorni alla settimana a libera scelta fra i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, mentre dal 02 novembre al 30 dicembre 2024 potranno esercitare l'attività venatoria 2 giorni la settimana e precisamente il sabato e la domenica;
 - dal 02 novembre al 30 dicembre 2024 sono ammessi n. 240 cacciatori che potranno esercitare l'attività venatoria, sia in forma libera, come al precedente punto che in forma collettiva a squadre, previamente autorizzate dall'Ufficio Servizio per il Territorio U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina, tre giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato; gli stessi, dal 01 al 30 gennaio 2025 potranno esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva due giorni alla settimana a scelta tra lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, previa autorizzazione dell'Ufficio Servizio per il Territorio U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina;

- 2) i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria esclusivamente nella forma generica, come previsto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino per la stagione venatoria 2024-2025, devono presentare istanza di ammissione, in regola con le disposizioni in materia di bollo, direttamente al Servizio per il Territorio UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina.
 - a) il numero dei cacciatori ammessi per ogni comune è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel sito:
 - Per il Comune di Messina sono ammessi n.227 cacciatori;
 - Per il Comune di Monforte San Giorgio sono ammessi n.11 cacciatori;
 - Per il Comune di Rometta sono ammessi n.18 cacciatori;
 - Per il Comune di Saponara è ammesso n.37 cacciatori;
 - Per il Comune di Villafranca Tirrena sono ammessi n.23 cacciatori.
 - b) Gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica e saranno ammessi i cacciatori più anziani di età. Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti nei comuni della ZPS ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio per cui quelli ammessi nella stagione venatoria dell'anno predente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica.
 - c) Qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni con maggior numero di abitanti, nel rispetto dell'anzianità anagrafica.
 - d) Gli elenchi delle domande saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché nell'albo dell'Ufficio Servizio per il Territorio U.O.
 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina e negli albi dei comuni ricadenti nel Sito natura 2000 oggetto del presente provvedimento;
 - e) I cacciatori che intendono esercitare esclusivamente la caccia in forma generica sono autorizzati ad effettuare il prelevo venatorio del cinghiale (Sus scrofa) e sue forme fenotipiche dal 02 novembre al 30 dicembre 2024 nella forma di caccia vagante;
- 3) I cacciatori che intendono esercitare esclusivamente la caccia in forma collettiva al Cinghiale, come previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio per la stagione venatoria 2024 -2025 devono presentare istanza di ammissione, in regola con le disposizioni in materia di bollo, direttamente all'Ufficio Servizio per il Territorio UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina. Le istanze devono essere presentate secondo le seguenti modalità:
 - il caposquadra presenterà la propria istanza e quella dei componenti la squadra, corredata di elenco;
 - l'elenco delle domande sarà redatto per squadre in ordine di presentazione delle domande e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché nell'albo dell'Ufficio Servizio per il Territorio – U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche Ripartizione faunistico venatoria di Messina e negli albi dei comuni ricadenti nel Sito natura 2000 oggetto del

presente provvedimento.

4) Per la presentazione delle istanze di ammissione sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo territoriale e della pesca mediterranea, all'albo dell'Ufficio Servizio per il Territorio – U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina e all'albo dei comuni il cui territorio ricade all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento.

ART.4- L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) <u>dal 02 ottobre al 10 novembre 2024</u> mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- b) <u>dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025</u> uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);
- c) <u>dal 02 ottobre al 30 dicembre 2024</u> uccelli: Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*);
- d) <u>dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025</u> Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- e) <u>dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025</u> uccelli: cesena (*Turdus pilaris*);
- f) dal 02 ottobre 2024 al 09 gennaio 2025 uccelli: Alzavola (Anas crecca) Beccaccino (Gallinago gallinago); Canapiglia (Anas strepera); Codone (Anas acuta); Fischione (Anas penelope); Folaga (Fulica atra); Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); Germano reale (Anas platyrhyncos); Mestolone (Anas clypeata); Porciglione (Rallus acquaticus);
- g) <u>dal 02 ottobre al 30 Dicembre 2024</u> mammiferi: Volpe (*Vulpes volpe*)
- h) <u>dal 02 ottobre al 30 Gennaio 2024</u> mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue forme fenotipiche

ulteriori prescrizioni e limitazioni

- dal 02 al 30 dicembre 2024 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo.
- non è consentita la caccia alla posta al Beccaccino.

ART.5- Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dal 01 ottobre al 30 dicembre è consentito sia in forma libera sia in forma collettiva a squadra. Nella forma a squadra deve essere autorizzata preventivamente dall'Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina.

La caccia a squadra è regolata con provvedimento che sarà emanato dall'Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina entro il 30 settembre 2024, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1) le squadre devono essere formate da cacciatori ammessi ad esercitare la caccia nel Sito (cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000);
- 2) non possono essere autorizzate più di due squadre per giornata;
- 3) le singole squadre per la caccia alla volpe in forma collettiva sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 12 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
 - a) il capo squadra, che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l'Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina, il quale organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla caccia, cura l'apposizione dei cartelli

- segnalatori nella zona individuata per la caccia, controlla ed assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
- **b**) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
- c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.
- 4) a caccia a squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata:
- 5) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta

ART.6- Prescrizioni inerenti la caccia al Cinghiale

La caccia al cinghiale è consentita eccezionalmente dal 02 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025.

- a) dal 02 al 31 ottobre 2024, esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio dei cani, i cacciatori potranno esercitare l'attività venatoria 3 giorni la settimana a libera scelta fra i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica:
- b) dal 02 novembre al 30 dicembre 2024 i cacciatori potranno esercitare l'attività venatoria, sia in forma libera, come al precedente punto, che in forma collettiva a squadre previamente autorizzate dall'Ufficio Servizio per il Territorio U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie Ripartizione Faunistica Venatoria di Palermo tre giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato;
- c) dal 01 al 30 gennaio 2025, i cacciatori potranno esercitare la caccia in forma collettiva a squadre, previamente autorizzate dall'Ufficio Servizio per il Territorio - UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie-Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina due giorni la settimana a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato;
- d) dal 01 al 30 gennaio 2025, la caccia al cinghiale in forma libera è consentita solo da appostamento temporaneo (senza l'ausilio dei cani) ed esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.

Possono essere autorizzate fino a dieci squadre per giornata.

La caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) e sue forme fenotipiche in forma collettiva a squadre viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 30 settembre 2024 da parte del Servizio per il Territorio – U.O. 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie - Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1- i cacciatori capi squadra dovranno essere in possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di preparazione alla caccia al cinghiale in battuta;
- 2- le singole squadre per la caccia al cinghiale in forma collettiva dovranno essere formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 12 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
 - a- il caposquadra, che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso l' Ufficio Servizio per il Territorio UO 1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie- Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina, organizza e dirige la caccia , controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla caccia, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia , controlla ed assegna le poste prima della caccia , controlla il numero dei capi abbattuti;

- **b-** i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
- **c-** i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 3- la caccia in forma collettiva a squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio e il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 4- tutti i cacciatori partecipanti alla squadra devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 5- i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.
- 6- Possono essere utilizzati non più di due cani per cacciatore e comunque ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani.
- ART.7– Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dell'ATC ME2 in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.
- **ART.8** Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12/08/2014 n.21 e ss.mm.ii..

Palermo, lì 24 settembre 2024

